

(N. 1291)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1981

**Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla
produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite**

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di regolamentare l'attività produttiva e commerciale dei materiali di moltiplicazione della vite nell'area comunitaria, la Comunità economica europea ha emanato la Direttiva del Consiglio del 9 aprile 1968 (68/193/CEE) relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, recepita, com'è noto, nella legislazione nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in conformità alla delega di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 740.

Tale Direttiva ha in seguito subito le modifiche apportate dalla stessa Comunità con:

- 1) Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1971 (71/140/CEE);
- 2) Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1974 (74/648/CEE);
- 3) Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1974 (74/649/CEE);
- 4) prima Direttiva della Commissione del 28 settembre 1977 (77/629/CEE);
- 5) Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1977 (78/55/CEE);
- 6) Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (78/692/CEE).

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento si prefigge, appunto, lo scopo di operare il recepimento della predetta normativa introducendo, inoltre, alcune modifiche al suindicato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, suggerite dall'esperienza maturata nel corso dei primi sette anni di attuazione del servizio di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, istituito ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e demandato all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge viene sostituito l'articolo 1 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 allo scopo di richiamare le direttive comunitarie che hanno introdotto modifiche alla originaria direttiva 68/193/CEE e di dare una esatta definizione dei materiali di moltiplicazione della vite e delle

rispettive colture, al fine di conferire maggiore chiarezza ai termini tecnici relativi.

L'articolo 2 prevede la sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo onde stabilire l'obbligo per i vivaisti di dimostrare, al momento della richiesta di controllo e di certificazione dei materiali di produzione, anche la provenienza dei materiali non prodotti in proprio ma utilizzati nella preparazione delle barbatelle. Ciò al fine di consentire al servizio di controllo ufficiale di espletare i dovuti accertamenti per valutare i requisiti dei materiali impiegati.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 in base a quanto stabilito dall'articolo 5 della Direttiva del Consiglio 78/692/CEE del 25 luglio 1978 relativamente alla chiusura degli imballaggi o mazzi di materiali di moltiplicazione.

L'articolo 4 prevede la modifica dell'articolo 9, in conformità al disposto dell'articolo 5 della Direttiva CEE n. 74/648 del 9 dicembre 1974, relativa alle indicazioni da fornire ai servizi di controllo ufficiale, al momento della commercializzazione di materiali di moltiplicazione fra Paesi della Comunità.

La nuova formulazione di questo articolo tiene conto della facoltà concessa agli Stati membri dalla Direttiva CEE n. 74/649 del 9 dicembre 1974, di importare materiali provenienti da paesi terzi. La relativa autorizzazione è subordinata alle disposizioni che saranno emanate successivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 5 prevede la sostituzione dell'articolo 15 allo scopo di stabilire un aumento delle tariffe massime fissate per far fronte alle spese per le operazioni di controllo e di certificazione eseguite dall'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Nell'ambito di tali misure il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà, poi, con propri decreti, a stabilire le aliquote che i vivaisti dovranno corrispondere al predetto Istituto.

L'adeguamento delle tariffe ed il relativo agganciamento periodico delle stesse alle variazioni del costo della vita si rende necessario per i crescenti costi delle operazioni di

controllo, come evidenziato nella relazione sullo stato economico del Servizio di controllo e di certificazione, presentata dall'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, che ne sottolinea l'impellenza, per assicurare la continuazione e la funzionalità dello stesso servizio, che altrimenti ne sarebbe compromesso.

Gli articoli 6 e 7 prevedono la sostituzione degli articoli 17 e 18 per aggiornare il disposto di dette norme al nuovo regime sanzionatorio introdotto con legge 24 dicembre 1975, n. 706, depenalizzando le sanzioni ivi previste ed elevandone gli importi al fine di adeguarli alla nuova realtà economica di fronte alla quale le somme in precedenza fissate appaiono del tutto irrisorie e non idonee perciò ad evitare trasgressioni da parte degli operatori. In particolare, lo stesso articolo 7 prevede le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel disegno di legge.

L'articolo 8 modifica l'allegato I, parte I — condizioni generali — nei punti 3), 5) e 6) per recepire rispettivamente:

l'articolo 1, punto 1) della Direttiva 77/629/CEE del 28 settembre 1977;

l'articolo 10 della Direttiva 71/140/CEE del 22 marzo 1971;

l'articolo 1, punto 3), della Direttiva 77/629/CEE del 28 settembre 1977.

Queste innovazioni introducono alcuni concetti di ordine sanitario afferenti le condizioni di coltura dei materiali di moltiplicazione.

L'articolo 9 modifica l'allegato II, parte III, « Calibrazione », punto 1), al fine di recepire l'articolo 2 della Direttiva 77/629/CEE del 28 settembre 1977 riguardante le condizioni dei materiali di moltiplicazione.

L'articolo 10 modifica l'allegato III, « Condizionamenti », nel punto 3), allo scopo di recepire l'articolo 3 della Direttiva 77/629/CEE e di inserire un nuovo comma dopo il punto 6), a recepimento dell'articolo 4 della Direttiva 78/55 del 19 dicembre 1977. Entrambi i punti integrano le norme esistenti sul condizionamento commerciale dei materiali di moltiplicazione.

L'articolo 11 modifica l'allegato IV, « Etichetta », nel senso indicato dall'articolo 4 della Direttiva 77/629/CEE del 28 settembre 1977 concernente le indicazioni da porre in etichetta al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« In applicazione della Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, e delle successive modifiche apportate con:

la Direttiva 71/140/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971;

la Direttiva 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974;

la Direttiva 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974;

la Direttiva 77/629/CEE della Commissione, del 28 settembre 1977;

la Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977;

la Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,

la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati alla lettera B) del successivo secondo comma e in appresso denominati "materiali di moltiplicazione" e la vendita di essi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea sono disciplinate dalle disposizioni del presente decreto.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

A) Vite: le piante del genere *Vitis* (L.) destinate alla produzione di uve, o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.

B) *Materiali di moltiplicazione:*

i) Piante di vite:

a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti di vite uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

ii) Parti di piante di vite:

a) sarmenti: rami di un anno;

b) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione di barbatelle innestate;

c) nesti: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

d) talee di vivaio: frazioni di sarmenti di vite destinate alla produzione di barbatelle franche.

C) Vigneti di viti-madri: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti.

D) Vivai di viti: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate ».

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« Le ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione sono tenute, allorchè intendano richiedere il controllo e la certificazione di cui ai successivi articoli 12 e 13, a denunciare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui abbiano comunque acquisito la disponibilità nonchè le relative variazioni ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dai seguenti:

« Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione se non in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mezzi chiusi in modo che ciascun mazzo o imballaggio non si possa aprire senza deteriorare il sistema di chiusura, il contrassegno e l'integrità della etichetta assicurata allo stesso sistema di chiusura.

È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« L'immissione in commercio dei materiali di moltiplicazione prodotti dai paesi membri della Comunità economica europea è consentita alla condizione che essi siano conformi alle norme in vigore nel paese di provenienza e che vengano fornite al servizio di controllo, con apposito documento rilasciato dal servizio di controllo dello Stato esportatore, le seguenti indicazioni:

- a) specie (designazione botanica);
- b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che alle talee innestate;
- c) categoria;
- d) natura del materiale di moltiplicazione;
- e) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
- f) paese di spedizione;
- g) importatore;
- h) quantità di materiali ».

I commi quarto e quinto dello stesso articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:

« La commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prodotti da paesi terzi av-

verrà in conformità alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione per l'esportazione verso i paesi terzi, sin dalla fase produttiva ».

Art. 5.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto e verranno determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura, in misura non superiore a:

a) lire 70.000 per ogni ettaro di piante madri;

b) lire 20 per ogni barbatella o talea innestata messa in barbatellaio;

c) lire 10 per ogni barbatella o talea non innestata messa in barbatellaio.

Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del precedente comma possono essere aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dei dati ufficiali relativi al mutamento di valore della lira ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« Chiunque eserciti la produzione a scopo di vendita ed il commercio di materiali di moltiplicazione senza la licenza prescritta dall'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una

somma da lire centomila a lire cinquecentomila ».

Art. 7.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non provvisti del contrassegno e della etichetta di cui ai precedenti articoli 7 e 8 ovvero non rispondenti ai requisiti stabiliti o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura fissa di lire 300.000 ed in misura proporzionale di lire 60.000 per ogni 100 barbatelle innestate o frazione di 100, lire 15.000 per ogni 100 barbatelle non innestate o frazione di 100, lire 10.000 per ogni 100 metri di legno per talee o nesti o frazioni di 100, per un importo non eccedente comunque lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato.

Le sanzioni amministrative previste al precedente comma si applicano anche a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi sono classificati.

Nel caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate.

Si applica altresì la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 in caso di violazione delle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Alle infrazioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed il rapporto per la irrogazione delle relative sanzioni deve essere presentato alla prefettura che ha competenza territoriale sul luogo ove è stata commessa la violazione ».

Art. 8.

L'allegato I, parte I, « Condizioni generali », al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, viene modificato come segue:

punto 3): le parole: « organismi nocivi, in particolare da *virus*, » sono sostituite dalle parole: « organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasportano le malattie da *virus* »;

punto 5): viene sostituito dal testo seguente:

« Nelle colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base, le malattie da *virus* nocivi, in particolare il raccorciamento degli internodi e l'accartocciamento, devono essere eliminate.

Le colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione delle altre categorie sono mantenute esenti da piante che presentino sintomi di malattie da *virus* »;

punto 6): è sostituito dal seguente:

« La proporzione dei ceppi mancanti a causa di organismi nocivi non deve superare il:

5 per cento nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

10 per cento nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione *standard*.

Se la mancanza di ceppi è dovuta a motivi diversi da quelli fitosanitari e se la proporzione di ceppi mancanti supera le percentuali precitate, questi motivi devono figurare nel fascicolo di certificazione ».

Art. 9.

All'allegato II, parte III, « Calibrazione », punto 1), al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il testo della lettera B) è sostituito dal seguente:

« B) Lunghezza:

a) *talee di portinnesto*: lunghezza minima cm. 40 dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) *talee da vivaio*: lunghezza minima cm. 55 dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;

c) *nesti*:

allorchè vi sono 5 gemme utilizzabili, lunghezza minima cm. 50 dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;

allorchè vi è una gemma utilizzabile, lunghezza minima cm. 6,5; il taglio è effettuato ad una distanza minima delle gemme di:

- cm. 1,5 al di sopra della gemma;
- cm. 5,0 al di sotto della gemma ».

Art. 10.

All'allegato III, « Condizionamento », al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il testo del punto 3) è sostituito dal seguente:

natura	quantità
--------	----------

« 3) Nesti

allorchè vi sono 5 gemme utilizzabili 100 o 200

allorchè vi è una gemma utilizzabile 500 o un suo multiplo »;

dopo il punto 6) viene aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia è possibile il confezionamento di 10 imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o 5 imballaggi o mazzi di barbatelle franche, aventi le stesse caratteristiche, contrassegnati con una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante questo legaccio.

Non è autorizzata una nuova chiusura ».

Art. 11.

L'allegato IV, « Etichetta », al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è modificato come segue:

1) alla parte A, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

« 2) Nome, cognome ed indirizzo della persona responsabile della chiusura e suo numero di identificazione ».

2) Dopo la parte A), è inserita la seguente parte:

« B) Indicazioni supplementari ammesse per i materiali di moltiplicazione delle categorie di "base" e "certificati". I materiali di moltiplicazione di base, i materiali di una fase vegetativa anteriore ad essa, sono stati controllati e sono stati riconosciuti esenti da (malattie da *virus*) in base a (metodo di esame) ».

Queste indicazioni, con gli estremi della autorizzazione (n.; del):

sono autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

possono riferirsi a tutti i materiali delle categorie di « base » o « certificati » per quanto concerne l'accartocciamento fogliare, il complesso dell'arricciamiento, il legno riccio, la necrosi delle nervature, il mosaico delle nervature ed il *Corky bark* e, per i portinesti, a titolo supplementare, la marezza-tura.

Le prove devono essere ufficialmente riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e l'esame delle varietà di viti e debbono essere state effettuate per un periodo di almeno tre anni da un organismo idoneo e ufficialmente autorizzato.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste indicherà, con propri decreti, gli organismi idonei all'effettuazione dei metodi di esame.

Possono essere applicati:

per tutte le malattie da *virus*, i metodi che prevedono saggi biologici con piante di vite;

per il complesso dell'arricciamento, oltre ai metodi precedenti, i metodi con piante erbacee, nonché il metodo sierologico.

3) La parte B) diviene parte C).